



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 291/15/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MANFREDONIA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 21 maggio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”*;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la segnalazione del 5 maggio 2015 (prot. n. 40946) con cui l'avv. Giovanni Salcuni ha segnalato la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Manfredonia con riferimento alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di due comunicati dal titolo *“La spesa del Comune di Manfredonia: facciamo chiarezza”* e *“Sede distaccata dell'alberghiero a Manfredonia: fatti, non parole per il turismo”*. In particolare, l'esponente ha segnalato che *“nel primo (comunicato) si evidenzia l'attività del Sindaco Angelo Riccardi, uscente e ricandidato, nel secondo, in risposta ad un comunicato di un partito sulle spese comunali, si difende la passata attività amministrativa”*;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 5 maggio 2015 (prot. n. 41109) con la quale il sig. Giovanni Olivieri ha segnalato la presunta violazione del citato art. 9 da parte del Comune di Manfredonia in relazione all'avvenuta pubblicazione sulla home page del sito istituzionale dell'ente del comunicato *“sulla sede distaccata dell'alberghiero a Manfredonia”*. Ad avviso del segnalante tale iniziativa sarebbe *“un mezzo di promozione dell'immagine”* del Sindaco del Comune di Manfredonia, nuovamente candidato *“a discapito degli altri protagonisti della competizione elettorale”*;

VISTA la segnalazione del 6 maggio 2015 (prot. n. 41312) con la quale il sig. Giovanni Fiore ha segnalato la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del Comune di Manfredonia sempre con riferimento ai comunicati oggetto delle predette segnalazioni;

VISTA la delibera n. 22 del 7 maggio 2015 (prot. n. 42166) adottata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia con la quale sono stati trasmessi, a seguito delle richieste del competente ufficio dell'Autorità (note prot. n. 41062 del 5 maggio 2015 e Prot. n. 41344 del 6 maggio 2015), gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Manfredonia per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale e la relativa documentazione istruttoria. In particolare il Comitato ha ritenuto sussistente *“la violazione solo per il comunicato stampa riguardante la sede della scuola alberghiera in quanto privo del carattere impersonale che deve essere adottato dalle P.A. in periodo elettorale [...]”* e ha stabilito *“di archiviare la presunta violazione relativa la comunicato stampa “la spesa del Comune-Facciamo chiarezza” in quanto pubblicato in forma impersonale e chiarificativo rispetto ad altri dati pubblicati sul Comune di Manfredonia”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Manfredonia, sig. Angelo Riccardi, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato quanto segue:

- le comunicazioni istituzionali oggetto di segnalazione costituiscono legittima attività di divulgazione di informazioni istituzionali via internet, non vietata, ma anzi auspicata dal nuovo Ordinamento sulla trasparenza dell'attività pubblica;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- allo scopo di rendere maggiormente trasparente l'azione amministrativa il Comune di Manfredonia, consente l'accesso, a tutti i cittadini, direttamente alle pagine dedicate a: Albo Pretorio on line, Video Consiglio comunale, Pagina facebook del Comune di Manfredonia;
- per quanto riguarda la segnalazione dell'avv. Salcuni, la pubblicazione dell'articolo sull'istituzione della nuova sede distaccata della scuola alberghiera a Manfredonia, avulsa da ogni personalizzazione delle informazioni che, invece, risultano a carattere generale, essendo espressione dell'attività informativa tramite il sito del Comune, risponde all'esigenza di divulgazione alla cittadinanza dell'istituzione di un nuovo servizio scolastico, a partire dall'anno scolastico 2015/2016;
- la pubblicazione dell'articolo sulla necessità di contribuire a far chiarezza sui conti comunali, in procinto di essere trasfusi nel Bilancio comunale di previsione per l'anno 2015, che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno deve essere approvato entro il 31 maggio 2015, si è resa necessaria al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle delicate scelte di politica attiva;
- si è trattato di divulgazione di notizie tecnico contabili che non possono essere considerate comunicazioni non consentite, bensì devono essere ritenute attuazione di incombenze riconducibili istituzionalmente al Comune;
- quindi, l'informazione in questione, tenuto conto che è stata effettuata in forma impersonale, indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni comunali, non può certo ascrivarsi ad una univoca utilizzazione dello strumento informativo comunale, in contrasto con le norme elettorali richiamate;
- infine si sottolinea che le divulgazioni predette sono ispirate all'osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto del Comune di Manfredonia;
- pertanto la segnalazione è da ritenersi illegittima e va rigettata;

PRESA VISIONE dei comunicati stampa *“La spesa del Comune di Manfredonia: facciamo chiarezza”* e *“Sede distaccata dell'alberghiero a Manfredonia: fatti, non parole per il turismo”*, oggetto delle citate segnalazioni e allegati alla documentazione istruttoria, pubblicati sulla home page del Comune in data 4 maggio 2015, e ancora consultabili alla data di conclusione degli accertamenti istruttori;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2015;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO pertanto che i comunicati oggetto delle citate segnalazioni sono riconducibili nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 e risultano essenzialmente diretti a proporre un’immagine positiva dell’operato dell’amministrazione comunale;

RILEVATO che la pubblicazione dei predetti comunicati stampa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successiva alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali e comunali (16 aprile 2015);

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale oggetto di contestazione non presentano i requisiti cui l’art. 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le informazioni contenute nei comunicati *“La spesa del Comune di Manfredonia: facciamo chiarezza”* e *“Sede distaccata dell’alberghiero a Manfredonia: fatti, non parole per il turismo”*, non sono in alcun modo correlate



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbero potuto essere diffuse in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tali comunicati, pubblicati sul sito istituzionale del Comune, con l'indicazione "*Ufficio Stampa e Comunicazione-Città di Manfredonia*", riportano notizie sull'operato dell'amministrazione e appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative del Comune, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale uscente e del suo Sindaco, nuovamente candidato;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione dei comunicati oggetto di segnalazioni integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere le valutazioni svolte dal Comitato Regionale per le comunicazioni della Puglia con riferimento al comunicato relativo alla sede della scuola alberghiera e di non aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato con riferimento al comunicato stampa "*La spesa del Comune di Manfredonia: facciamo chiarezza*";

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Manfredonia di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della pubblicazione dei comunicati dal titolo "*La spesa del Comune di Manfredonia: facciamo chiarezza*" e "*Sede distaccata dell'alberghiero a Manfredonia: fatti, non parole per il turismo*". In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Manfredonia e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani